

Articolo 1
NOME E SEDE

È costituita l'associazione denominata "CBM Italia Onlus", organizzazione non lucrativa di utilità sociale, solidarietà, beneficenza e sviluppo sociale, culturale ed economico.

L'associazione ha sede legale a Milano, via Melchiorre Gioia, 72.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 2
SCOPI E FINALITÀ

L'organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale, nel rispetto dell'art. 10 del D.Lgs. 460/97, operando senza scopo di lucro neppure indiretto, e realizzando attività nel settore della cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, nella formazione e in quello della beneficenza indiretta.

I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'organizzazione stessa, CBM Italia si ispira inoltre ai valori e ai principi che costituiscono la Famiglia internazionale di CBM International.

L'associazione "CBM Italia Onlus" è una entità autonoma e non ha finalità politiche.

In relazione all'attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, l'organizzazione offre assistenza a ciechi bisognosi, portatori di forme di disabilità non temporanea, ammalati, popolazioni del Terzo Mondo e, ove si ritenesse opportuno un intervento, anche nel territorio nazionale italiano.

L'associazione realizza programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo anche selezionando e impiegando volontari anche impiegati in servizio civile direttamente o, realizzando così attività di beneficenza indiretta ai sensi e nei modi dell'art 10, c 2-bis, D Lgs 460/97, per il tramite di altre organizzazioni senza scopo di lucro riconosciute dalle autorità locali. L'associazione realizza attività di formazione in loco ai soggetti beneficiari dell'attività di cooperazione allo sviluppo sopra menzionati e, quale attività connessa, promuove la formazione ad operatori umanitari impiegati dall'ente nei programmi nei Paesi in via di sviluppo.

In relazione all'attività di beneficenza indiretta, essa sarà svolta nel rispetto dell'art 10, c 2-bis, D Lgs 460/97 nei confronti di altri soggetti senza scopo di lucro riconosciuti come tali dalle autorità locali ed operanti negli stessi settori dell'organizzazione.

L'associazione utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

Articolo 3

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Per l'esclusivo ed il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature sia mobili sia immobili al fine di realizzarvi le attività statutarie; stipulare contratti, accordi in genere e provvedere ad

ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione degli scopi dell'associazione, secondo quanto previsto dalla legge.

Articolo 4

Per il conseguimento dei suoi scopi, l'associazione può promuovere attività di sensibilizzazione sulle problematiche delle popolazioni da essa aiutate, al fine di rendere i cittadini consapevoli delle opportunità di guarigione e di miglioramento della qualità della vita. Inoltre l'associazione potrà avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di enti pubblici, di istituzioni sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte dei soci, privati cittadini o altri enti.

In totale accordo con le norme ed i principi del presente Statuto, l'associazione intende anche stabilire uno scambio istituzionale di esperienza e di reciproca integrazione operativa con l'associazione "Christian Blind Mission International" (CBMI) di Zurigo (Svizzera) e "Christoffel Blindenmission / Christian Blind Mission" (CBM-eV) di Bensheim (Germania) e con altre strutture nazionali ad essa in vario modo affiliate, ovvero operanti nello stesso ambito.

Articolo 5

SOCI

Il corpo sociale è composto da soci fondatori e soci ordinari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'associazione. Sono soci fondatori coloro i quali hanno partecipato alla costituzione dell'associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Tutti i soci hanno eguali diritti e doveri nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua così come determinato dal Consiglio Direttivo, con delibera da assumere entro il mese di dicembre e valida per l'anno successivo.

Articolo 6

L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, rivolta al Consiglio Direttivo, e che deve contenere la dichiarazione di accettazione integrale delle norme statutarie e regolamentari sottoscritta, a titolo di presentazione, anche da almeno un socio effettivo.

La domanda di ammissione dovrà essere portata alla prima riunione utile del Consiglio Direttivo, il quale delibererà, a maggioranza e senza obbligo di motivazione e quindi discrezionalmente, se accettare la domanda, aprendo la procedura di ammissione, o respingerla. Il Consiglio potrà altresì rinviare ogni decisione ad altra riunione per ulteriori approfondimenti del curriculum del richiedente e/o per convocare il richiedente medesimo ad altra riunione per meglio conoscerlo personalmente.

Aperta la procedura di ammissione, il richiedente avrà l'obbligo di frequentare l'associazione, condividendone lo spirito e collaborando nei modi che gli saranno richiesti.

Trascorso un periodo massimo di 24 mesi, il Consiglio Direttivo delibererà, sempre a maggioranza e senza obbligo di motivazione e quindi discrezionalmente, se sottoporre la domanda di ammissione alla approvazione, o meno, da parte dell'assemblea dei soci.

Il richiedente acquisirà lo status di socio, solo dopo l'approvazione della sua domanda da parte dell'assemblea dei soci e la conseguente iscrizione nel

libro soci.

I soci hanno l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa, osservare tutte le norme statutarie e regolamentari, osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'associazione.

I soci non potranno svolgere attività o professare idee che possano generare conflitti d'interesse con l'associazione o ne ostacolino l'operato.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 7

La qualità di socio viene meno per:

1. morte;
2. dimissioni, da presentarsi con lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo dell'associazione;
3. esclusione;
4. mancato pagamento della quota annuale, così come deliberata dal Consiglio Direttivo, entro il 31/05 dell'anno di riferimento;
5. mancata partecipazione senza giustificato motivo a 3 assemblee consecutive.

L'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dall'Assemblea. Costituiscono sempre gravi motivi la violazione delle norme statutarie e regolamentari nonché la condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'associazione.

I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare, discrezionalmente e senza obbligo di motivazione, l'eventuale riammissione del socio, cessato ex art 7.4 ed ex art 7.5.

Articolo 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi statutari dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Collegio dei Revisori

Articolo 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è organo deliberante dell'associazione. Di essa fanno parte tutti i soci dei quali essa rappresenta l'universalità.

Le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Il socio per poter partecipare all'Assemblea deve essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio, anche se membro del Consiglio direttivo.

Ciascun socio non potrà rappresentare più di due soci.

Articolo 10

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi luogo, purché nel territorio della Repubblica Italiana, con lettera, ovvero fax, o email, o consegna diretta controfirmata, inoltrati almeno 15 giorni solari prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed il giorno, il luogo e l'ora della seconda convocazione, la quale dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

L'Assemblea è altresì convocata quando il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno o quando ne facciano richiesta motivata, almeno 1/10 dei soci.

Articolo 11

L'Assemblea dei Soci è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, anche per delega, di almeno metà dei soci. Per le delibere è richiesta la maggioranza semplice dei voti dei presenti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 dei soci. In seconda convocazione il quorum costitutivo è fissato ad almeno 1/3 dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei voti presenti.

Per la delibera di scioglimento e per la devoluzione del patrimonio occorre, in ogni caso il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L'astensione dal voto da parte dei soci presenti in assemblea è ininfluyente ai fini della determinazione del quorum deliberativo, ad eccezione della delibera di scioglimento.

Delle assemblee è redatto il verbale a cura del segretario dell'assemblea, nominato dal Presidente. Il Presidente potrà altresì autorizzare la registrazione della seduta.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria:

1. delibera sugli indirizzi generali dell'Associazione;
2. delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposti dal Consiglio direttivo;
3. elegge, previa determinazione del numero, i membri del Consiglio Direttivo e delibera in merito ai limiti della sua responsabilità, secondo i criteri di legge;
4. approvazione del regolamento o regolamenti;
5. delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione, riservati alla sua competenza dal presente Statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o dal Presidente;
6. nomina, se del caso, il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea straordinaria:

1. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto formulate dal Consiglio Direttivo;
2. delibera sullo scioglimento e liquidazione dell'associazione.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre soci, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre esercizi, e, precisamente, fino all'Assemblea per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio.

I membri del Consiglio sono rieleggibili.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere disposte dall'Assemblea. In caso in cui venga a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti restano in carica e possono provvedere a maggioranza alla cooptazione di altro/i consigliere/i fino alla riunione della prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Nel caso in cui venga meno almeno la metà dei consiglieri (arrotondata all'unità superiore), l'intero Consiglio Direttivo decadrà. I consiglieri rimasti potranno compiere esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, fino all'insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente o il Vicepresidente dovrà convocare, senza indugio, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta si manifesti la necessità con lettera, ovvero fax, ovvero e-mail, o consegna diretta controfirmata, con almeno cinque giorni solari di preavviso.

Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato su richiesta motivata al Presidente di almeno due dei suoi membri.

Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti secondo le modalità previste dal regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Il Presidente nomina, di volta in volta, il Segretario, che potrà anche non essere membro del Consiglio.

Delle riunioni del Consiglio sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario della riunione, che sarà conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo.

È possibile partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche mediante audio-conferenza o audio/video-conferenza, secondo le modalità fissate nell'apposito regolamento interno dell'Associazione.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto. Sono esclusi dai poteri del Consiglio Direttivo i soli atti che la legge od il presente Statuto riservano agli altri Organi dell'Associazione.

Ad esso spettano, pertanto, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, quali, in via esemplificativa e non tassativa, i poteri di accettare donazioni, liberalità e lasciti, richiedere ed incassare contributi, assumere obbligazioni, riscuotere crediti e pagare debiti, compiere operazioni di banca, richiedere finanziamenti, prestando tutte le necessarie garanzie, concludere e risolvere contratti di lavoro, stipulare contratti di locazione, di affitto ed ogni altro contratto, acquistare ed alienare diritti di qualsiasi natura su beni mobili ed immobili, stipulare convenzioni e contratti con Enti pubblici o privati o con singoli individui.

Rientrano, altresì, nella competenza del Consiglio direttivo le seguenti attività ed operazioni:

- a) l'impostazione dei programmi per lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- b) la predisposizione del bilancio finanziario, anche attraverso le deleghe operative di cui all'art. 16 del presente Statuto;
- c) l'istituzione di sedi periferiche, sezioni, rappresentanze;
- d) la formulazione di eventuali proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria;
- e) la determinazione del contributo annuo dovuto dai soci e delle sue modalità di versamento;
- f) la verifica del mancato perdurare delle condizioni di socio stabilite dall'art. 7 del presente Statuto;
- g) l'assunzione, in generale, di qualsiasi altro provvedimento od atto ritenuto dal Consiglio opportuno per il buon funzionamento dell'associazione che non sia per legge o per Statuto espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio direttivo può, con provvedimenti motivati, delegare parte dei suoi poteri di gestione, ordinaria e/o straordinaria, ad uno o più dei suoi membri, e/o nominare direttori e procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, stabilendone la durata e i poteri. Nelle ipotesi sopra indicate i consiglieri delegati, i direttori e i procuratori hanno la rappresentanza dell'associazione nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 15

Le cariche sociali, compresa l'appartenenza al Consiglio Direttivo, e ad esclusione dei Revisori, sono gratuite.

Il Consiglio direttivo può stabilire criteri per riconoscere ai consiglieri il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo può nominare al suo interno un Comitato esecutivo di tre membri o comunque attribuire deleghe per lo svolgimento di compiti operativi, ivi compresa anche la gestione amministrativo-contabile della associazione.

Le attività delegate sono costantemente soggette alla supervisione del Consiglio Direttivo, cui il Comitato o i delegati devono assicurare regolari rapporti informativi.

Di tutte le predette attività va predisposta altresì una relazione annuale, da allegarsi al bilancio finanziario, redatto nei termini di legge, secondo i principi contabili generalmente accettati.

Articolo 17
PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Vicepresidente ha il compito di sostituire il Presidente in caso di malattia o impedimento di quest'ultimo.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Il libro soci ed il libro verbali delle assemblee sono consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Il Presidente potrà delegare i compiti di tenuta dei sopracitati libri ad altro Consigliere.

Il Presidente inoltre:

1. presiede le Assemblee dei soci e le adunanze del Consiglio Direttivo;
2. convoca le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno.

Articolo 18
PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito:

1. da beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
2. eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
3. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell'organizzazione sono costituite da:

1. proventi derivanti dal proprio patrimonio;
2. donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità da soggetti pubblici o privati;
3. contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
5. quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
6. ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'associazione non può distribuire, neppure in forma indiretta, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 19
ESERCIZIO SOCIALE

La gestione finanziaria dell'associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre.

I bilanci preventivo e consuntivo devono essere predisposti dal Consiglio direttivo entro il primo quadrimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Oltre allo stato patrimoniale e al conto economico, il bilancio deve prevedere una nota integrativa illustrativa delle Poste. Al bilancio va anche allegata, se predisposta, la relazione predisposta dal Comitato Esecutivo o dai Delegati esecutivi, di cui all'art. 16, se nominati.

La nota integrativa sugli affari in corso deve esprimere una fedele e veritiera rappresentazione sintetica sulle condizioni finanziarie, con ogni particolare considerazione per gli eventi di particolare importanza occorsi anche dopo la conclusione dell'anno finanziario, nonché per le prospettive di più immediata incombenza.

Il bilancio e la nota integrativa devono essere corredati dalla relazione di un collegio di revisori, se nominato dall'Assemblea, o certificati da una società di revisione.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea chiamata per l'approvazione, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci che lo volessero consultare o ne volessero estrarre copia, a loro spese.

Articolo 20

REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina il Bilancio Consuntivo.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, dove invitati.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati. In luogo del Collegio dei Revisori dei Conti può essere nominato il Revisore Unico scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori legali.

Articolo 21

SCIoglimento

Lo scioglimento dell'associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

Qualora si verifichi un'ipotesi di scioglimento il patrimonio, in ogni caso, potrà essere erogato solo ad altre Onlus di oggetto analogo, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190,

della L. n. 662 del 23 dicembre 1996.

Per quanto non previsto dalle norme del presente Statuto, si fa riferimento alle norme del libro 1°, titolo II del Codice Civile, nonché alla legge italiana in materia di Onlus.

F.TO MARIO ANGI

" DR.SSA DARIA RIGHETTO Notaio

uso Consensuato
23 febbraio 2015

